

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLEČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 56/04/IT

13 luglio 2004

Sentenza della Corte di giustizia nelle cause C-262/02 e C-429/02

Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese, Bacardi France SAS / Télévision Française 1 SA (TF1), Groupe Jean-Claude Darmon SA, Giro Sport Sarl

IL DIVIETO FRANCESE DELLA PUBBLICITÀ TELEVISIVA INDIRETTA DI BEVANDE ALCOLICHE È COMPATIBILE CON IL DIRITTO COMUNITARIO

Un tale divieto costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi, ma è giustificato dallo scopo di tutela della sanità pubblica.

La legge francese relativa alla lotta contro il tabagismo e l'alcolismo (legge "Evin") vieta in Francia la pubblicità televisiva diretta o indiretta di bevande alcoliche. Una violazione di tali disposizioni costituisce un «délit» ai sensi del diritto penale francese. Un codice di buona condotta, elaborato dalle autorità francesi e dalle emittenti televisive francesi, definisce le modalità di applicazione di tale divieto a trasmissioni in Francia di eventi sportivi che si svolgono sul territorio di altri Stati membri. Tale codice di buona condotta opera una distinzione tra gli eventi sportivi internazionali, le cui immagini sono trasmesse in un ampio numero di paesi e che non possono quindi essere considerati come diretti principalmente al pubblico francese, e gli eventi sportivi binazionali, la cui trasmissione è specificamente diretta al pubblico francese. Il codice prevede che, per quanto riguarda questi ultimi eventi, le emittenti francesi devono ricorrere a tutti i mezzi disponibili per evitare che appaiano alla televisione pubblicità di bevande alcoliche.

La Corte di giustizia è stata investita di due procedimenti relativi al regime francese.

Nel ricorso per inadempimento (C-262/02), la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la normativa francese è incompatibile con la libera prestazione dei servizi garantita dal Trattato CE, a causa degli ostacoli introdotti dalla legge Evin alla trasmissione in Francia di eventi sportivi stranieri.

Il rinvio pregiudiziale (C-429/02) è originato dal fatto che l'emittente Télévision Française TF1 aveva affidato le società Groupe Jean-Claude Darmon e Giro Sport, incaricate di negoziare per suo conto i

diritti di trasmissione televisiva delle partite di calcio, a fare in modo di prevenire l'apparizione alla televisione di marchi di bevande alcoliche. Di conseguenza, alcuni clubs di calcio stranieri si rifiutavano di affittare alla Bacardi France, attiva nella produzione e nella commercializzazione di molte bevande alcoliche, pannelli pubblicitari collocati intorno al campo di gioco. La Bacardi France ha quindi citato in giudizio la TF1, la Darmon e la GiroSport dinanzi ai giudici francesi per far loro ingiungere la cessazione dell'esercizio di pressioni sui clubs di calcio stranieri al fine di impedire la locazione di pannelli pubblicitari collocati intorno al campo di gioco. In tale contesto, la Cour de Cassation francese ha sollevato la questione se il regime francese sia incompatibile con le disposizioni del diritto comunitario, in particolare con la libera prestazione dei servizi stabilita dal Trattato CE e con la direttiva comunitaria «Televisione senza frontiere».¹

La Corte rileva anzitutto che la pubblicità televisiva indiretta di bevande alcoliche derivante da pannelli visibili durante la trasmissione di eventi sportivi non costituisce un messaggio televisivo individuabile finalizzato alla promozione dei beni o dei servizi ai sensi della direttiva «Televisione senza frontiere». Infatti, è impossibile mostrare la detta pubblicità solo durante gli intervalli tra le varie parti del programma televisivo in questione. Di conseguenza, essa non ricade nell'ambito di applicazione della direttiva «Televisione senza frontiere».

La Corte afferma poi che il regime francese di pubblicità televisiva comporta effettivamente una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi del Trattato CE.

Ciò avviene, da un lato, in quanto i proprietari di pannelli pubblicitari devono rifiutare, in via preventiva, ogni pubblicità di bevande alcoliche qualora l'evento sportivo possa essere trasmesso in Francia. Dall'altro lato, in quanto lo stesso regime ostacola la prestazione dei servizi di diffusione di programmi televisivi. Infatti, le emittenti francesi devono rifiutare ogni trasmissione di eventi sportivi durante la quale siano visibili pannelli pubblicitari che reclamizzano bevande alcoliche commercializzate in Francia. Inoltre, gli organizzatori di eventi sportivi che si svolgono al di fuori del territorio francese non possono vendere i diritti di trasmissione alle emittenti francesi, dato che la diffusione dei programmi televisivi dedicati ai detti eventi può costituire una pubblicità televisiva indiretta di tali bevande alcoliche.

Del resto, se è vero che esistono strumenti tecnici che consentono di mascherare le immagini al fine di oscurare in modo mirato i pannelli che reclamizzano bevande alcoliche, l'utilizzazione di tali strumenti implicherebbe per le emittenti francesi costi supplementari onerosi.

La Corte esamina infine se il divieto francese possa essere giustificato.

Essa rileva che il regime francese di pubblicità televisiva persegue uno scopo di tutela della sanità pubblica e che è idoneo a garantire il conseguimento di tale scopo. Per di più, esso non va oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo. Il detto regime riduce infatti i casi in cui possono essere visti alla televisione i pannelli pubblicitari per le bevande alcoliche e, con ciò, è idoneo a limitare la diffusione di tali messaggi, riducendo così le occasioni in cui i telespettatori potrebbero essere indotti a consumare bevande alcoliche.

La Corte dichiara pertanto che il principio della libera prestazione dei servizi sancito nel Trattato CE non osta a un divieto come quello previsto dal regime francese in merito alla pubblicità televisiva di bevande alcoliche.

¹ Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23).

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.

Lingue disponibili: tedesco, inglese, spagnolo, francese, italiano, greco.

Il testo integrale della sentenza si trova alla nostra pagina Internet www.curia.eu.int. Può essere consultato a partire dalle ore 12 CET il giorno della pronuncia.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*